CAMERA DEI DEPUTATI N. 2186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, MACALUSO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MAZZONE, PARLATO, TATARELLA, TASSI, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 23 ottobre 1984

Ordinamento della professione di avvocato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'Ordine forense attende ormai da decenni la riforma del proprio ordinamento, disciplinato tuttora dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), e dal regolamento di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Detta normativa ha subìto parziali modifiche con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215 (che aprì « temporaneamente » gli albi) e con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (che, dettando norme definite « provvisorie », formulò l'espressa riserva di « provvedere alla riforma generale della professione »). Una leggina (17 dicembre 1971, n. 91) modificò successivamente talune norme relative alle sanzioni disciplinari.

Vi sono stati, dal 1949 in poi, vari ma vani tentativi di riforma organica. Nel 1949 fu presentato un disegno di legge dal guardasigilli Grassi: altro disegno di legge fu presentato, nel 1955, dal ministro De Pietro. Furono costituite Commissioni ministeriali di studio e l'argomento fu più volte tema dei congressi nazionali giuridici-forensi.

Dopo la redazione di uno « schema » approntato dall'avvocato Maino (dell'Ordi-

ne di Milano), preso in esame dalla Commissione ministeriale presieduta dall'onorevole Tosato, uno « schema organico » elaborato e redatto dalla Commissione Calamandrei fu presentato il 12 settembre 1955 all'allora guardasigilli onorevole Moro. Alla III legislatura fu presentato il disegno di legge n. 453 (Gonella), orientato sulla base dello « schema » Calamandrei, emendato dai suggerimenti emersi nel congresso forense di Bologna. Detto disegno di legge, approvato dal Senato il 17 luglio 1959, decadde per fine legislatura. Dopo il congresso forense di Bari (1963), il ministro Bosco presentò alla IV legislatura il disegno di legge n. 707, sostanzialmente simile al precedente disegno Gonella. Approvato con emendamenti dalla IV Commissione referente della Camera, decadde per fine legislatura. Nel 1968 (V legislatura), il ministro Gonella presentò al Senato il disegno di legge n. 278. Assegnato alla Commissione giustizia in sede redigente, decadde per anticipata cessazione della legislatura. Nel 1971 l'onorevole Lenoci presentò la proposta di legge n. 3103: fu un tentativo di modifica, sia pure sostanziale, di alcune norme, ma non ebbe il carattere di riforma organica.

Dopo il congresso nazionale forense di Cagliari (1971) che fu dedicato all'argomento, la Commissione permanente di coordinamento, eletta per l'attuazione dei voti congressuali, approntò un ultimo schema il cui contenuto fu fatto proprio dal ministro Gonella con la presentazione al Senato (9 ottobre 1972) del disegno di legge n. 422. Nell'agosto del 1974, i senatori Viviani, Cucinelli e Licini presentarono al Senato il disegno di legge numero 1775, preceduto da una relazione molto polemica nei confronti del disegno di legge Gonella. Nel novembre del 1975, il Senato iniziò l'esame del disegno di legge Viviani ed altri e del disegno Gonella; ma i lavori furono interrotti dalla fine anticipata della legislatura. Nella VII legislatura furono presentati, sempre al Senato, ben tre disegni di legge: il n. 8 del 16 luglio 1976 a firma Viviani, il n. 468 del 20 gennaio 1977 a firma Busseti, De Carolis ed altri ed il n. 820 del 7 luglio 1977 a firma del ministro Bonifacio.

La Commissione giustizia elaborò, in sede redigente, la bozza di un testo unificato dei disegni di legge presentati (relatore Guarino), ma – anche questa volta – tutto si fermò per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Nell'VIII legislatura sono stati presentati il 29 novembre 1980 alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 1065 di iniziativa Abete ed altri e il 18 luglio 1979, al Senato, il disegno di legge n. 134 dei senatori Busseti, De Carolis ed altri.

Mentre la proposta Abete, assegnata alla Commissione giustizia della Camera, praticamente non ha avuto vita parlamentare, il disegno di legge Busseti – riproducente, in larga misura, la bozza del testo unificato della precedente legislatura nell'intento di proseguire i lavori allora interrotti – è stato oggetto di esame da parte di un Comitato ristretto che ha elaborato una nuova bozza.

Intanto, con un vero e proprio *blitz*, di dubbia opportunità, la Camera dei deputati, nella seduta del 21 maggio 1981, aveva approvato – in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge Gargani (312) e Ricci ed altri (1108) – un disegno di legge limitato esclusivamente alle elezioni dei Consigli degli ordini forensi, trascurando tutto il resto. Tale disegno di legge, con il n. 1448, è stato trasmesso il 25 maggio 1981 al Senato della Repubblica, ma anche questo testo è decaduto per l'anticipata fine della legislatura.

Nella IX Legislatura è stato presentato al Senato (primo firmatario il senatore Ricci) un disegno di legge, ma si è trattato di un testo che ha suscitato notevoli riflessi polemici fra gli avvocati liberi professionisti.

La presente proposta di legge prende le mosse dal testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto del Senato e dalle modifiche che a quel testo sono state proposte dall'Unione delle Curie. Questo organismo, a sua volta, si è reso sensibile interprete di quanto era emerso

in maniera unanime all'assemblea nazionale degli ordini forensi di Rimini (14-16 maggio 1982). Questi riferimenti consentono di considerare la presente proposta di legge come una espressione sufficientemente rappresentativa delle istanze più diffuse nella avvocatura italiana.

Nel titolo I (Disposizioni generali – articolo 1) assume particolare rilievo la definizione dell'avvocato come « partecipe necessario dell'amministrazione della giustizia » e come garante dell'« effettivo esercizio dei diritti enunciati dall'articolo 24 della Costituzione ». Viene poi precisata (articolo 2) la funzione pubblica degli ordini forensi nonché quella « di tutela dell'indipendenza, della dignità e degli interessi della Avvocatura » con la ulteriore necessaria specificazione che i Consigli dell'Ordine devono essere chiamati a partecipare « alle attività dei pubblici poteri connessa all'esercizio della professione forense e, in generale della funzione difensiva ».

Negli articoli 3 e 4 viene regolamentato l'esercizio professionale associato nella duplice forma della associazione e della società professionale.

Nell'articolo 6 viene disciplinata l'avvocatura presso gli enti pubblici e si stabilisce che l'accesso agli uffici legali di questi enti è riservato agli avvocati iscritti all'albo e che le misure disciplinari nei confronti di tali avvocati possono essere adottate esclusivamente dai Consigli dell'Ordine.

Con l'articolo 7 si risolve definitivamente la *vexata quaestio* delle misure disciplinari a carico degli avvocati, stabilendovi il principio che dette misure possono essere irrogate solo dall'ordine professionale, con esclusione di ogni altro potere e all'articolo 9 vengono organicamente definiti i doveri deontologici del professionista forense.

Con l'articolo 8 si stabilisce che i provvedimenti restrittivi a carico degli avvocati, per reati connessi all'esercizio professionale, possono essere adottati solo previa richiesta del Ministro Guardasigilli.

È una norma che tutela, nel concreto, l'esercizio del diritto alla difesa ed il ruolo dell'avvocato, in passato sovente vittima di provvedimenti rivelatisi poi meramente persecutori.

L'articolo 19 stabilisce il principio della effettività e continuità dell'esercizio professionale come requisito di iscrizione all'albo (allo stato attuale della legislazione tale requisito non era richiesto se non agli effetti previdenziali) e l'articolo 11 stabilisce le condizioni per ottenere l'iscrizione all'albo (degno di nota il limite di età di 40 anni).

Con gli articoli da 12 a 17 vengono disciplinati l'albo speciale per il patrocinio davanti le Magistrature superiori, i casi di incompatibilità permanente o temporanea, le possibilità di reiscrizione all'albo dopo la radiazione, i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi e rimborsi professionali.

Il titolo II della proposta di legge disciplina la funzione e l'organizzazione degli ordini circondariali forensi nei quali è previsto, accanto al tradizionale Consiglio dell'Ordine, un collegio dei revisori dei conti, entrambi eletti dall'assemblea degli iscritti (articoli 18-21).

A questo proposito, nonostante le numerose prese di posizione, peraltro espressione di tendenze minoritarie fra gli avvocati, favorevoli alla introduzione di meccanismi elettivi che favoriscano la partecipazione alle elezioni di liste di candidati fra loro concorrenti, si è preferito confermare l'attuale sistema elettorale che consente la più libera espressione del voto senza alcun condizionamento precostituito di gruppo o di corrente.

Le non commendevoli esperienze avutesi nelle elezioni relative all'organo di autogoverno della Magistratura e la tradizionale indipendenza della avvocatura italiana rispetto a schematizzazioni politiche o parapolitiche, quali si determinerebbe inevitabilmente con sistemi elettorali fondati su liste contrapposte, suggeriscono di non abbandonare un congegno elettorale che ha, nel tempo, assicurato agli organi di autogoverno professionale forense il massimo di autonomia e di prestigio, pur

nel lacunoso attuale assetto normativo al quale, con la presente proposta di legge, si dovrebbe poter ovviare.

Con l'articolo 23 si disciplinano unitariamente i meccanismi elettivi per il Consiglio nazionale forense e per la Cassa nazionale di previdenza, con un più semplice ed organico rapporto fra la base elettorale ed il vertice degli organismi centrali.

Gli articoli da 24 a 30 contengono le norme per i ricorsi contro i risultati elettorali, i requisiti di eleggibilità, le specifiche attribuzioni dei Consigli dell'Ordine, la durata ed il funzionamento degli stessi la loro gestione finanziaria, le funzioni dei già menzionati collegi dei revisori dei conti ed i casi di scioglimento di questi e dei Consigli dell'Ordine circondariali.

Il titolo III della proposta si occupa della tenuta dell'albo, delle iscrizioni, dei trasferimenti, delle cancellazioni e reiscrizioni, della revisione triennale dell'albo e dei provvedimenti in materia (articoli 31-36).

Con gli articoli dal 37 al 41 viene organizzato il tirocinio forense – si propone una durata di tre anni – e si precisano quali esami universitari di giurisprudenza devono obbligatoriamente essere superati per ottenere l'iscrizione al registro dei praticanti e i più rigorosi criteri ai quali deve uniformarsi il tirocinio dei futuri avvocati.

Gli esami di abilitazione, nei quali le commissioni esaminatrici si prevede siano composte esclusivamente da avvocati, consistono in due prove scritte ed in una prova orale. Le prove scritte – che possono vertere sul diritto civile e del lavoro, sul diritto amministrativo e sulla procedura civile, la prima, e sul diritto penale e sul diritto processuale penale, la seconda – avranno per oggetto la redazione di un atto giudiziario di parte in relazione ad una fattispecie che presupponga conoscenze sia di diritto sostanziale che processuale ».

Con il superamento dell'esame si prevede l'immediata iscrizione nell'albo degli avvocati, con la definitiva soppressione della figura del procuratore legale, ormai priva di qualsiasi giustificazione pratica o concettuale.

Il titolo IV della proposta di legge tratta della funzione disciplinare. Gli articoli da 42 a 48 si occupano del procedimento con norme che ripropongono, solo in forma più aggiornata, il collaudato meccanismo dei procedimenti disciplinari attualmente vigente.

Per quanto concerne le sanzioni e le impugnazioni, i ricorsi e la revisione delle decisioni disciplinari (articoli 49-60) si è ritenuto opportuno elevare il periodo massimo di sospensione dall'esercizio professionale da un anno a due anni, e di eliminare la sanzione della cancellazione dall'albo, individuando invece nella radiazione la sanzione unica per l'avvocato che, con la propria condotta, abbia dimostrato di non essere più degno di appartenere all'ordine forense.

A questo proposito, e per riconfermare la più ampia autonomia di giudizio dell'organo di autogoverno professionale, si è proposta l'esclusione di ogni ipotesi di radiazione « di diritto ».

Il titolo V della proposta di legge regolamenta negli articoli da 61 a 64 il Consiglio nazionale forense, le sue funzioni ed attribuzioni, la sua durata e le norme di funzionamento, anche con riferimento alla sua gestione finanziaria ed infine il ricorso in Cassazione, per motivi di legittimità, avverso le decisioni del Consiglio nazionale.

Nell'articolo 65 viene prevista la costituzione dell'Unione delle Curie, recependosi così nella legge una positiva realtà organizzatoria del mondo forense.

Il titolo VI, infine, contiene dall'articolo 66 all'articolo 71 le norme finali e transitorie.

Onorevoli colleghi, gli avvocati italiani attendono ormai da troppo tempo la nuova legge sul loro ordinamento professionale. Sarebbe veramente superfluo soffermarsi sulle importantissime ragioni che militano a favore di un sollecito varo di questa riforma.

È dunque lecito attendersi un pronto esame ed una rapida approvazione della proposta che si ha l'onore di sottoporre al Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(La professione forense).

L'avvocato è un libero professionista partecipe necessario dell'amministrazione della giustizia.

L'avvocato garantisce l'effettivo esercizio dei diritti enunciati dall'articolo 24 della Costituzione; a lui competono in via esclusiva la rappresentanza e la difesa in giudizio nonché l'esercizio di ogni altra attività di consulenza e di assistenza giuridica in tutto il territorio della Repubblica.

Per l'esercizio della professione, l'avvocato, l'associazione e la società professionale devono essere iscritti all'Ordine forense del circondario in cui hanno domicilio professionale.

Gli ordini forensi nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge.

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo 3 il domicilio professionale è costituito dal luogo di residenza effettiva oppure, nelle ipotesi di società fra avvocati, della sede della società professionale.

ART. 2.

(Gli ordini forensi ed il Consiglio nazionale).

Nella sede di ogni tribunale della Repubblica è costituito un autonomo ordine forense circondariale avente personalità di diritto pubblico, rappresentato da un consiglio eletto ai sensi dell'articolo 21.

Ai consigli dell'ordine competono le funzioni pubbliche di tenuta degli albi, di disciplina professionale, di garanzia nei confronti dei terzi dell'adempimento dei doveri professionali, nonché le funzioni di tutela dell'indipendenza, della dignità e degli interessi dell'avvocatura.

I Consigli dell'Ordine partecipano alle attività dei pubblici poteri connesse all'esercizio della professione forense e, in generale, della funzione difensiva.

È costituito il Consiglio nazionale forense con personalità di diritto pubblico e sede in Roma.

Il Consiglio nazionale forense cura gli interessi dell'Ordine, esprime pareri sulle iniziative legislative e regolamentari concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia, esercita la funzione disciplinare ed il sindacato sulle funzioni amministrative dei Consigli dell'Ordine.

ART. 3.

(*Forme dell'esercizio professionale*).

La professione forense può essere esercitata individualmente od in forma associata.

Le associazioni e le società professionali forensi sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo dell'Ordine forense nella cui circoscrizione hanno sede.

Le società professionali sono costituite sullo schema della società semplice.

Unitamente alla domanda di iscrizione, le associazioni e le società debbono depositare la copia autentica dell'atto costitutivo e l'elenco dei soci con le rispettive qualifiche.

Di ogni variazione deve essere data comunicazione entro trenta giorni al competente consiglio.

Gli associati o i soci con qualifica di avvocato o di praticante devono iscriversi nell'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti di uno degli ordini circondariali del distretto in cui ha sede l'associazione o la società.

ART. 4.

(*Collaborazione professionale*).

L'avvocato, l'associazione e la società professionale forense che non abbiano domicilio professionale nel capoluogo del circondario sono tenuti ad eleggere domicilio presso un avvocato ivi residente, dandone comunicazione scritta al competente Consiglio dell'ordine.

L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti, con potere di rappresentanza, designando all'uopo uno o più avvocati per ogni distretto di Corte d'appello, purché di ciò sia data comunicazione scritta al proprio ordine forense circondariale e a quello in cui è iscritto il sostituto.

Le stesse comunicazioni devono essere date in caso di revoca della designazione.

In ogni caso l'avvocato che nell'adempimento dell'attività professionale si faccia sostituire o coadiuvare da altri avvocati resta personalmente responsabile verso i clienti.

I sostituti hano diritto, nei confronti dell'avvocato che li ha nominati, al rimborso delle spese, alla corresponsione delle competenze spettanti nonché dell'onorario, proporzionato all'entità ed alla rilevanza del lavoro prestato.

L'onorario può essere corrisposto anche con regolarità periodica ma in nessun caso il rapporto tra l'avvocato e i suoi sostituti costituisce rapporto di impiego.

ART. 5.

(*Avvocati stranieri*).

Gli avvocati, le associazioni e le società professionali legalmente esercenti la professione forense nei paesi della Comunità europea sono ammessi all'esercizio professionale in Italia secondo le leggi speciali in materia.

ART. 6.

(*Avvocati di enti pubblici*).

Gli avvocati addetti con rapporto di impiego ad uffici legali interni di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici possono esercitare la professione forense limitatamente alle cause ed agli affari relativi all'ente cui sono addetti, secondo l'ordinamento dettato dalle leggi speciali in materia.

Gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti, a cura dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'ufficio di cui fanno parte, in un elenco speciale aggiunto all'albo.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare una dichiarazione dell'ente che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista in qualità di dipendente.

I concorsi per l'accesso agli uffici legali degli enti pubblici sono riservati agli iscritti agli albi.

L'ordinamento degli uffici legali degli enti pubblici deve rispondere ai princìpi dell'autonomia professionale e della responsabilità personale secondo le norme della legge professionale dei professionisti dipendenti, nel rispetto di tutti i diritti ed obblighi correlati al loro stato professionale.

Le misure disciplinari nei confronti degli avvocati delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici sono adottate esclusivamente dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

L'amministrazione o l'ente da cui l'avvocato dipende può far pervenire informative, esposti e deduzioni.

ART. 7.

(*Disciplina professionale*).

Il potere disciplinare sugli iscritti compete, in via esclusiva, al Consiglio dell'ordine di appartenenza ovvero a quello del luogo nel quale si sono commesse le infrazioni, anche nell'ipotesi di abbandono

della difesa, al fine della irrogazione delle sanzioni civili ed amministrative previste dalla legge.

La competenza si determina in base al criterio della prevenzione.

In caso di abbandono della difesa di un imputato l'autorità giudiziaria è tenuta ad informare immediatamente, con rapporto scritto, il Consiglio dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato.

In ogni caso l'autorità giudiziaria può riferire al Consiglio dell'ordine di appartenenza gli atti ed i fatti compiuti dall'avvocato in contrasto con i suoi doveri professionali o contrari al decoro dell'ordine professionale.

ART. 8.

(*Reati connessi alla professione forense*).

I provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti degli avvocati per reati connessi all'esercizio professionale sono subordinati alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Tali reati sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale, opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

ART. 9.

(*Doveri professionali*).

La professione forense deve essere esercitata secondo le norme della presente legge con onore, probità, diligenza, lealtà e discrezione.

L'avvocato singolo od associato non può stipulare patti di quota lite, non può usare mezzi pubblicitari di richiamo o di accaparramento di clientela.

L'avvocato è tenuto ad osservare e a far osservare dai suoi sostituti, coadiutori e dipendenti, il segreto professionale ed il massimo riserbo sugli affari affidatigli e sulle questioni propostegli.

L'avvocato è tenuto ad assumere e svolgere con diligenza la difesa penale di ufficio ed il patrocinio dei non abbienti in tutti i casi previsti dalle leggi. A tale funzione può rifiutarsi solo per giusti motivi da indicarsi tempestivamente all'ordine di appartenenza.

Nei confronti dei colleghi e della categoria forense l'avvocato è tenuto alla solidarietà ed alla mutualità sotto forma di contributi previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

Prima di essere ammesso all'esercizio effettivo della professione l'avvocato deve pronunziare, avanti il Consiglio dell'Ordine il seguente giuramento: « Consapevole della dignità della professione forense giuro di osservare con onore, diligenza, lealtà, probità e discrezione i doveri del mio ufficio di avvocato ».

ART. 10.

(*Effettività dell'esercizio professionale*).

L'avvocato perde il diritto di appartenza all'ordine forense se non esercita effettivamente e continuativamente la professione forense, salvo impedimento temporaneo per infermità.

È fatto salvo il caso degli avvocati eletti al Parlamento, alle assemblee regionali, alla Corte costituzionale ed al Consiglio superiore della magistratura nonché degli avvocati eletti presidenti o assessori dei consigli provinciali, sindaci o assessori dei comuni con oltre 100.000 abitanti, durante l'esplicazione del mandato.

Gli accertamenti relativi all'esercizio effettivo della professione spettano al Consiglio dell'ordine di appartenenza, il quale, sentito l'interessato, dispone le eventuali cancellazioni dagli albi di sua competenza ed è tenuto a comunicare la sua delibera al Consiglio nazionale forense.

Colui che, essendo stato iscritto in un albo per almeno dieci anni, ne sia cancellato a domanda, può chiedere all'ordine forense cui ha appartenuto di conservare o riottenere la qualifica di avvocato, e di essere iscritto nell'elenco speciale degli

avvocati non esercenti. L'autorizzazione deve essere revocata, osservate le norme del procedimento disciplinare, se risulta che l'interessato eserciti attività incompatibili con la dignità e con la probità della professione o tenga condotta contraria al decoro dell'ordine forense.

I provvedimenti in materia di iscrizione nell'elenco degli avvocati non esercenti sono impugnabili nei modi previsti dalla presente legge.

ART. 11.

(Albi professionali circondariali).

L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo ordine forense circondariale.

I requisiti per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili e politici;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata da una università della Repubblica;

d) aver compiuto, presso un avvocato o una società professionale forense iscritti nell'albo da almeno cinque anni, il periodo di tirocinio richiesto dalla presente legge;

e) aver superato, dopo il compimento del tirocinio, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;

f) aver domicilio, agli effetti professionali, nella circoscrizione dell'ordine in cui la iscrizione è chiesta;

g) non aver superato i quaranta anni di età;

h) essere di condotta irreprensibile.

L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *h*) è riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'Ordine.

Non sono richiesti i requisiti di cui alla lettera *d*) del comma precedente ed il limite di cui alla lettera *g*) è elevato a quarantacinque anni per coloro che abbiano effettivamente esercitato funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o

militare, o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato per almeno cinque anni, nonché per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica dopo cinque anni di insegnamento.

I requisiti di cui ai tre commi che precedono sono richiesti altresì per i legali rappresentanti delle società professionali forensi e per i membri delle stesse che abbiano o debbano avere, ai sensi di legge, qualifica di avvocato.

L'avvocato, l'associazione e la società professionale, che chiede il trasferimento ad altro ordine, deve corredare la domanda di iscrizione con il nulla osta previsto dall'articolo 33 dell'ordine di provenienza che procede alla sua cancellazione appena ricevuta la comunicazione dell'altro ordine.

L'avvocato, l'associazione e la società professionale iscritti nell'albo di un ordine forense circondariale hanno diritto di esercitare la difesa davanti a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fatta eccezione per le magistrature superiori di cui all'articolo successivo.

ART. 12.

(Albo speciale delle magistrature superiori).

Per l'esercizio della difesa in giudizio davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Commissione centrale tributaria e ad ogni altra giurisdizione superiore, l'avvocato deve essere iscritto in un albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori tenuto dal Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 61.

L'iscrizione nell'albo speciale è autorizzata dal Consiglio nazionale forense su domanda degli interessati, che siano iscritti da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati.

L'autorizzazione o l'eventuale revoca deve essere comunicata all'ordine forense

cui l'avvocato è iscritto. Il diritto all'iscrizione nell'albo speciale cessa col venir meno per qualunque causa dell'iscrizione nell'albo circondariale.

L'avvocato iscritto nel solo albo speciale può esercitare il patrocinio unicamente dinanzi alle giurisdizioni superiori.

ART. 13.

(*Casi di incompatibilità*).

L'esercizio della professione di avvocato o di avvocato membro di una società professionale forense è incompatibile:

a) con ogni altra professione ed in genere con qualsiasi altra attività continuativa svolta a scopo di lucro, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico, giornalistico, politico e sindacale, purché non diano luogo a rapporto di impiego;

b) con l'esercizio del commercio o di affari di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone esercenti una qualsiasi attività imprenditoriale, e con la qualità di amministratore unico o delegato o di società di capitali, di enti pubblici economici o di consorzi tra imprese commerciali, fatta eccezione per le società professionali forensi e per le associazioni professionali;

d) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi ente, istituto e amministrazione pubblica, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 6;

e) con la qualità di impiegato privato, anche se l'impiego sia presso uno studio o una associazione o una società professionale avente ad oggetto l'esercizio della difesa e della consulenza giuridica.

La disposizione della lettera *d*) del comma precedente non si applica ai professori delle università e degli altri istituti superiori e ai professori di discipline giuridiche

degli istituti medi superiori della Repubblica purché non sia diversamente stabilito dalle norme che disciplinano il loro rapporto di impiego.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo o della cancellazione dallo stesso, l'incompatibilità è accertata e controllata dal Consiglio dell'Ordine competente.

ART. 14.

(*Casi di incompatibilità temporanea*).

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario e delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono esercitare la professione di avvocato, se non sia trascorso almeno un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

Coloro che abbiano svolto funzioni di prefetto o viceprefetto, questore o vicequestore non possono esercitare la professione di avvocato se non sia trascorso almeno un triennio dalla cessazione delle funzioni medisime.

L'esercizio della professione forense è sospeso di diritto per chi sia chiamato a coprire l'ufficio di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato o della Camera dei deputati, di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di membro della Corte costituzionale anche in sede di Alta corte di giustizia, di ministro o sottosegretario di Stato, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di presidente di un consiglio regionale o di membro di una giunta regionale.

Le persone investite di tali uffici conservano l'appartenenza all'ordine, ma sono iscritte nell'elenco speciale degli avvocati non esercenti.

ART. 15.

(*Reiscrizione dopo la radiazione*).

L'avvocato radiato dall'albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Il termine è di sette anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato, ovvero per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.

Il termine rispettivo di cinque o di sette anni decorre, nel caso in cui l'avvocato sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione.

Sull'istanza di reiscrizione provvede il Consiglio dell'Ordine al cui albo il richiedente apparteneva all'atto della radiazione.

ART. 16.

(*Compensi e rimborsi*).

Gli avvocati hanno diritto ad un congruo anticipo sulle spese da sostenere, al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti dalle leggi.

Sono fatte salve le norme sul patrocinio dei non abbienti.

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in materia giurisdizionale e stragiudiziale, con le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale forense ed approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Con l'autorizzazione dei propri clienti, sulle somme ricevute per conto degli stessi, l'avvocato può trattenere gli importi dei compensi dovutigli per le prestazioni già eseguite, nella misura prevista dalle tabelle adottate ed approvate ai sensi del presente articolo.

In caso di contrasto sui compensi o sui rimborsi spese, l'avvocato od i suoi clienti possono chiedere al Consiglio dell'ordine forense, al quale l'avvocato appartiene, di tentare la conciliazione. Il Consiglio, quando occorre ed anche d'ufficio, dispone la loro comparizione perso-

nale. Se la conciliazione avviene si forma un processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal presidente del Consiglio dell'ordine, o da un consigliere da lui delegato, ha valore di titolo esecutivo. Esso è depositato nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

Quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidamente tenute al pagamento dei compensi ed al rimborso delle spese, di cui siano creditori gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni.

ART. 17.

(*Liquidazione giudiziale delle spettanze*).

Le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi degli esercenti la professione forense si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali.

L'autorità giudiziaria, nei provvedimenti nei quali liquida i compensi giudiziali da porsi a carico della parte soccombente, li determina in base alle tabelle adottate e approvate ai sensi dell'articolo 16 e deve contenerli entro i limiti del massimo e del minimo fissati dalle stesse tabelle, avuto riguardo alla natura e all'importanza delle questioni trattate.

Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità della controversia, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può superare il limite massimo. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali. Se la parcella prodotta in giudizio è corredata del parere del Consiglio dell'ordine forense competente, il giudice deve attenervisi, salvo che una diversa determinazione sia giustificata con specifica motivazione.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare copia dell'atto di opposizione all'ordine forense competente. L'omessa comunicazione costituisce mancanza disciplinare.

TITOLO II

GLI ORDINI CIRCONDARIALI FORENSI

ART. 18.

(Costituzione degli ordini circondariali forensi).

Gli ordini forensi circondariali, insediati in ogni sede di tribunale ai sensi del primo comma dell'articolo 2, sono costituiti dall'assemblea degli iscritti, dal Consiglio dell'Ordine e dal collegio dei revisori dei conti.

La rappresentanza dell'ordine compete al presidente del Consiglio, o, in caso di impedimento, al vice-presidente e, in assenza di questi, al consigliere più anziano per iscrizione all'albo o di età nella ipotesi di pari anzianità di iscrizione.

Ogni Consiglio dell'Ordine dispone, per le incombenze di carattere amministrativo e per contatti col pubblico, di un ufficio di segreteria.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente degli ordini si osservano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con la legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 19.

(L'assemblea degli iscritti).

L'assemblea dell'ordine circondariale forense può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal consiglio dell'ordine o su richiesta, di almeno un decimo degli iscritti, contenente l'indicazione specifica degli argomenti da porre in discussione. In tal caso il consiglio convoca l'assemblea per una data non posteriore ad ulteriori quaranta giorni. Contro le inadempienze del consiglio ciascun richiedente può proporre ricorso al consiglio nazionale forense.

Salvo quanto disposto dall'articolo 20, la convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso, indicante gli specifici argomenti posti in discussione, che deve essere affisso, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo esterno dell'ordine e negli albi degli uffici giudiziari compresi nel circondario. In caso di elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti l'affissione deve precedere di almeno venti giorni la prima riunione dell'assemblea.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, con la esclusione di coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente o, in assenza di questi, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà degli iscritti all'ordine. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno tre giorni dalla prima, l'assemblea è valida con qualunque numero dei partecipanti.

ART. 20.

(*L'assemblea ordinaria*).

L'assemblea ordinaria dell'ordine deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di febbraio.

Se il consiglio non provvede alla convocazione e questa non è tempestivamente provocata dalla richiesta di almeno un decimo degli iscritti, ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.

L'assemblea ordinaria ha per oggetto:

a) l'elezione, quando occorra, del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti;

b) l'elezione, quando occorra, dei delegati dell'ordine alle assemblee distret-

tuali e la determinazione del mandato agli stessi affidato;

c) la discussione e l'approvazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Gli atti e i documenti relativi al conto consuntivo ed al bilancio preventivo, nonché la relazione dei revisori dei conti, debbono essere depositati in segreteria, per la consultazione da parte degli iscritti, almeno dieci giorni prima della riunione dell'assemblea.

ART. 21.

(*L'assemblea straordinaria*).

L'assemblea straordinaria è convocata, su iniziativa del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti, per trattare argomenti speciali, attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'ordine, che si ritenga opportuno sottoporre ad una discussione approfondita tra gli iscritti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria è effettuata mediante avviso, con l'indicazione specifica degli argomenti posti in discussione, che deve essere affisso almeno due giorni prima della data dell'assemblea negli albi delle sedi giudiziarie comprese nel circondario e deve esser divulgato con altro appropriato mezzo di diffusione.

L'assemblea così convocata è valida con qualunque numero di partecipanti.

Le delibere approvate in assemblea straordinaria sono affisse nell'albo esterno dell'ordine e debbono essere inserite negli atti del consiglio.

Nei verbali delle assemblee straordinarie, come pure nelle affissioni e comunicazioni relative alle loro delibere, deve farsi esplicita menzione del numero degli aventi diritto a partecipare all'assemblea, del numero degli effettivi partecipanti e del numero dei voti riscossi dalle delibere approvate.

ART. 22.

(Elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti).

All'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti l'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente o dal consigliere più anziano, procede con voto segreto espresso su schede uniformi, la cui raccolta in un'apposita urna deve avvenire in una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e non più di dieci ore, anche in due giornate consecutive, disposta dal consiglio uscente.

All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione affissa con le modalità previste dall'articolo 19.

Se alla votazione partecipa meno di un terzo degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenersi a distanza di non meno di sette e non più di dieci giorni, e provvede a far immediatamente affiggere all'albo la nuova convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Coloro che intendono porre la loro candidatura debbono darne formale comunicazione, almeno dieci giorni prima di quello dell'assemblea, al Consiglio dell'Ordine che accerta i requisiti di eleggibilità.

Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di iscritti non superiore a quello delle persone da eleggere.

I nominativi segnati nella scheda oltre al massimo concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte all'ordine e non eleggibili ai sensi dell'articolo 25.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti è preferito l'eletto più anziano di iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, quello più anziano di età.

Con le modalità ed il rispetto dei termini previsti nei commi precedenti si procede nel caso che si rendano necessarie elezioni sostitutive.

ART. 23.

(Elezione dei rappresentanti negli organismi centrali).

Alla elezione dei rappresentanti distrettuali nel Consiglio nazionale forense e presso la Cassa nazionale di previdenza, nonché alle eventuali sostituzioni degli stessi, si procede in assemblea distrettuale convocata, nel giorno fissato dal Consiglio nazionale forense, dal presidente dell'ordine circondariale avente sede nel capoluogo del distretto di corte di appello.

Alla elezione partecipano i delegati designati dalle assemblee degli ordini circondariali in misura di uno per ogni 100 iscritti o frazione di 100, fino a 200 iscritti; gli ordini con più di 200 iscritti partecipano a tali elezioni con un delegato ogni 200 iscritti, o frazione di 200 fino a mille e con un delegato ogni 300 iscritti o frazione di 300, per i successivi.

La designazione avviene con voto segreto espresso su schede uniformi.

L'assemblea distrettuale è valida se è presente la maggioranza dei delegati.

Nelle elezioni per il Consiglio nazionale forense è proclamato eletto chi, fra coloro che sono iscritti all'albo di un ordine del distretto, ha ottenuto la maggioranza di voti rappresentati in assemblea; per le elezioni alla Cassa di previdenza, sono proclamati eletti i primi due fra coloro che, iscritti all'albo di un ordine del distretto, ottengono la maggioranza assoluta di voti espressi in assemblea. Se nessun iscritto raccoglie la maggioranza assoluta, si procede, nello stesso giorno, a votazione di ballottaggio alla quale segue, in caso di parità di voti, la proclamazione del più anziano di iscrizione e, a pari anzianità

di iscrizione, del più anziano di età. Al ballottaggio sono ammessi un numero pari al doppio degli eleggibili fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 24.

(*Ricorsi contro i risultati elettorali*).

Contro i risultati delle elezioni circondariali o distrettuali ogni iscritto all'ordine può, entro dieci giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense, per ottenerne l'annullamento.

Il Consiglio nazionale forense decide sul ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento. Alla decisione non può partecipare il componente che sia stato eletto nell'elezione contestata.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale forense può anche annullare d'ufficio i risultati delle elezioni per motivi di illegittimità delle operazioni elettorali.

Il Consiglio comunica, con lettera raccomandata, la data fissata per la trattazione del ricorso al ricorrente ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, i quali possono presentare memorie entro il decimo giorno precedente quello della seduta.

ART. 25.

(*Requisiti di eleggibilità*).

A componenti del Consiglio degli ordini circondariali, dei collegi circondariali dei revisori dei conti e a delegati delle assemblee distrettuali sono eleggibili solo gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

A componenti del Consiglio nazionale forense ed a delegato della Cassa nazionale di previdenza sono eleggibili solo gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

ART. 26.

(Il consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine è composto: di cinque membri, se il numero degli iscritti non superi i 100; di nove, se gli iscritti sono più di cento, ma non più di trecento; di undici, se gli iscritti sono più di trecento, ma non più di seicento; di quindici, se gli iscritti sono più di seicento, ma non più di millecinquecento; di diciannove, se gli iscritti sono più di millecinquecento.

Il Consiglio tutela l'indipendenza, la dignità e gli interessi degli avvocati iscritti nel proprio albo, partecipa all'attività dei pubblici poteri in quanto riguardante l'esercizio della professione e in particolare:

a) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e degli elenchi speciali degli avvocati degli enti pubblici, delle associazioni e delle società professionali forensi e degli avvocati non esercenti;

b) provvede alla tenuta del registro dei praticanti;

c) vigila sul mantenimento del decoro professionale da parte degli iscritti;

d) esercita i poteri di gestione finanziaria dell'ordine previsti dall'articolo 28;

e) esercita sugli iscritti la funzione disciplinare nei modi fissati dalla presente legge;

f) sovrintende al corretto ed efficiente esercizio del tirocinio forense;

g) dà pareri motivati sulla liquidazione di competenze ed onorari;

h) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, ed ove lo ritenga opportuno, anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle e per adottare i provvedimenti del caso;

i) promuove l'informazione culturale degli iscritti con iniziative di aggior-

namento e con la pubblicazione di notiziari mediante rapporti con le associazioni professionali di categoria, ove esistenti;

l) presta assistenza agli iscritti od ai loro congiunti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legislazione speciale al riguardo;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone e degli enti che ne facciano richiesta;

n) adotta, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, i provvedimenti opportuni, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, per la restituzione di atti e documenti;

o) esprime parere obbligatorio su provvedimenti riguardanti l'organizzazione degli uffici giudiziari del circondario;

p) esprime parere obbligatorio sulle nomine dei magistrati onorari.

ART. 27.

(*Durata e funzionamento del consiglio*).

Il consiglio dura in carica tre anni.

I consiglieri che non partecipano alle sedute più di tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica.

In caso di decadenza, decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un consigliere, il consiglio proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia riportato tra i non eletti il maggior numero di voti. Solo se non sia possibile procedere a sostituzione o sia stato già sostituito un terzo dei consiglieri, si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 22.

Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Le riunioni sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e in caso di

impedimento di questi dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, o a pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 28.

(*Gestione finanziaria dell'Ordine*).

La gestione finanziaria dell'ordine e l'amministrazione dei beni dello stesso spettano al consiglio, che sottopone annualmente all'assemblea ordinaria degli iscritti il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione il consiglio:

a) fissa un contributo ordinario annuo, uguale per tutti gli iscritti. In caso di necessità il consiglio può proporre all'assemblea di deliberare un contributo straordinario uguale per tutti gli iscritti;

b) fissa contributi speciali per le iscrizioni nel registro dei praticanti, per il rilascio dei certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

Coloro che non versino il contributo annuale o l'eventuale contributo straordinario possono essere sospesi dall'albo sino alla data dell'integrale pagamento del contributo stesso e degli interessi di mora. La misura può essere adottata solo previa audizione dell'interessato.

La riscossione del contributo annuale nonché quella del contributo dovuto all'ordine nazionale forense ai sensi della presente legge, è operata dagli ordini circondariali forensi con la osservanza delle forme e dei termini stabiliti dalle leggi e secondo modalità deliberate dalle assemblee.

ART. 29.

(*Il collegio dei revisori dei conti*).

Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, dura in carica per lo stesso triennio di durata del consiglio.

Esso controlla la gestione finanziaria del consiglio, accerta la regolare tenuta della contabilità ed esprime all'assemblea il suo motivato parere sulla regolarità e congruità del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

In ordine al funzionamento del collegio si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile e delle leggi speciali sui collegi sindacali delle società di capitali.

In caso di decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un membro del collegio, il consiglio dell'ordine provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 27.

ART. 30.

(Scioglimento del consiglio e del collegio dei revisori dei conti).

Il consiglio dell'ordine e il collegio dei revisori dei conti possono essere sciolti dal Consiglio nazionale forense, quando compiono gravi violazioni di legge, quando non corrispondano all'invito di adempiere doveri di ufficio e ad osservare le norme di legge, ovvero quando per dimissioni o per altra causa non siano in grado di funzionare. Lo scioglimento deve essere preceduto dall'invito all'adempimento dei doveri di ufficio.

Il provvedimento può essere preso solo dopo aver sentito il presidente ed i membri del consiglio o del collegio oppure dopo averli invitati inutilmente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi personalmente al consiglio nazionale forense entro un termine non inferiore ai venti giorni dalla ricezione dell'invito.

In ogni caso di scioglimento, il consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organismo disciolto, esclusi i poteri disciplinari del consiglio fatta eccezione per le misure cautelari di cui all'articolo 53.

Il commissario straordinario, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla sua nomina provvede a convocare

l'assemblea dell'ordine, di un consiglio o di un nuovo collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica fino alla scadenza del triennio di cui agli articoli 27 e 29 della presente legge.

TITOLO III

L'ALBO DEGLI AVVOCATI

ART. 31.

(Tenuta dell'albo degli avvocati).

Il Consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti all'ordine circondariale.

All'albo sono annessi gli elenchi speciali degli avvocati degli enti pubblici, delle associazioni, delle società professionali forensi e degli avvocati non esercenti.

Il consiglio provvede inoltre alla tenuta del registro dei praticanti iscritti all'ordine.

La tenuta dell'albo, degli elenchi speciali e del registro dei praticanti comporta che ivi siano registrate: *a*) le iscrizioni e le reiscrizioni; *b*) le sospensioni.

L'albo, gli elenchi ed il registro debbono essere tenuti costantemente aggiornati e sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni devono essere pubblicati a stampa e inviati per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia, ai dirigenti di tutte le corti di appello dello Stato, ai dirigenti dei tribunali e delle preture del distretto, al consiglio nazionale forense, alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza, agli altri ordini forensi del distretto.

Una copia a stampa deve essere inoltre permanentemente affissa all'ingresso di ogni sede del circondario degli uffici giudiziari.

La pubblicazione a stampa può anche comprendere, su accordo tra i consigli interessati, gli albi di più ordini compresi in un distretto.

ART. 32.

(Iscrizioni).

Le iscrizioni nell'albo, negli elenchi annessi e nel registro dei praticanti sono deliberate dal consiglio dell'ordine sulla base di una domanda alla quale il richiedente deve allegare la documentazione relativa ai requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 11 e una dichiarazione scritta in cui affermi, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla presente legge. In caso di dichiarazione falsa, il richiedente, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali, non può essere iscritto all'albo e, se abbia già ottenuto l'iscrizione, deve essere radiato.

Prima di deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità, il consiglio deve invitare il richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e sentirlo personalmente entro un termine non inferiore ai venti giorni dalla ricezione dell'invito.

Se il richiedente non si presenta il consiglio può ritenere come ammessi i motivi di incompatibilità.

ART. 33.

(Trasferimenti).

L'avvocato e il praticante che trasferisce il proprio domicilio professionale in altro circondario deve fare domanda di iscrizione al locale Consiglio dell'ordine, allegando il nulla osta dell'ordine di provenienza.

Il nulla osta non può essere rilasciato a chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare od è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

L'ordine di provenienza, quando abbia rilasciato il nulla osta per il trasferimento, deve provvedere ad inviare direttamente all'altro ordine il fascicolo perso-

nale del richiedente, affinché possa essere accertata la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

L'avvocato e il praticante mantengono nel nuovo albo l'anzianità che avevano nel precedente.

ART. 34.

(*Cancellazione e reiscrizione*).

La cancellazione dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti è deliberata dall'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato:

a) nei casi di sopravvenuta incompatibilità;

b) nei casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) nel caso in cui non sia osservato l'obbligo della residenza;

d) nel caso in cui l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato, nei termini fissati dal consiglio dell'ordine, il giuramento di cui al sesto comma dell'articolo 9;

e) nel caso di dimissioni.

L'avvocato sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero a sospensione dall'esercizio professionale per motivi disciplinari, non può essere cancellato fino all'esito definitivo del procedimento o della sospensione.

Prima di deliberare la cancellazione per motivi diversi dalle dimissioni, il consiglio dell'ordine deve invitare l'iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed essere sentito personalmente entro un termine non inferiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

In occasione della revisione dell'albo, il consiglio dell'ordine non può disporre la cancellazione dell'iscritto nei confronti del quale siano state accertate infrazioni disciplinari, ma deve procedere all'apertura di procedimento disciplinare.

L'iscritto, nei confronti del quale sia stata applicata una sanzione disciplinare

con provvedimento passato in giudicato non può chiedere la cancellazione dall'albo fino a che il procedimento disciplinare noi sia definito o la sanzione non sia stata integralmente scontata.

ART. 35.

(*Revisione triennale dell'albo*).

Il Consiglio dell'ordine, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno ogni tre anni la revisione generale dell'albo, degli elenchi annessi e del registro dei praticanti, allo scopo di verificare l'esistenza attuale negli iscritti dei requisiti di legge.

Ogni iscritto ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Consiglio dell'ordine la cessazione dell'effettivo esercizio professionale ed ogni altra causa che impedisca il mantenimento dell'iscrizione.

ART. 36.

(*Provvedimenti in materia di albi*).

I provvedimenti in materia di tenuta dell'albo, degli elenchi annessi e del registro dei praticanti sono presi dal Consiglio dell'ordine con deliberazione motivata e devono essere immediatamente comunicati al Consiglio nazionale forense e all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro i provvedimenti stessi l'interessato può ricorrere entro trenta giorni, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia del ricorso deve essere inviata dall'interessato, entro lo stesso termine, al Consiglio dell'ordine. Il Consiglio nazionale forense fissa l'udienza di discussione da tenersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso ed assegna al Consiglio dell'ordine un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Tanto il ricorrente quanto il Consiglio dell'ordine possono partecipare alla discussione.

Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda entro tre mesi sulle domande di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, l'interessato può ricorrere al consiglio nazionale forense mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio nazionale forense decide adottando la procedura di cui al secondo comma.

ART. 37.

(Registro dei praticanti e tirocinio forense).

Nel registro dei praticanti all'albo hanno diritto di essere iscritti tutti coloro che abbiano i requisiti delle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 11 e che intendono superare il periodo minimo di tirocinio e gli esami ad esso successivi richiesti dallo stesso articolo.

L'iscrizione, richiesta con domanda scritta dell'interessato, è deliberata dal Consiglio dell'ordine circondariale in cui l'interessato ha la sua residenza.

Per ottenere l'iscrizione il richiedente deve altresì documentare di aver superato nel corso degli studi universitari, gli esami sulle seguenti materie: diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto processuale civile, diritto processuale penale.

Dalla data della deliberazione del consiglio ha inizio il periodo del tirocinio del praticante.

L'interruzione del tirocinio deve essere giustificata al consiglio dell'ordine.

È ammessa sospensione solo per servizio militare, richiamo alle armi o gravi motivi di salute.

I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine ed hanno l'obbligo di risiedere effettivamente nella circoscrizione dell'ordine al quale sono iscritti.

ART. 38.

(*Modalità del tirocinio forense*).

Il tirocinio consiste in un'effettiva e attiva pratica della professione forense nelle sue diverse esplicazioni, vigilata ed agevolata del Consiglio dell'ordine.

Gli avvocati iscritti hanno il dovere morale di accogliere nei propri studi, nei limiti della loro possibilità, gli aspiranti alla pratica e di favorirne l'espletamento.

I titolari degli studi presso cui i praticanti svolgono il tirocinio sono tenuti a redigere un « diario della pratica » in cui è annotata periodicamente l'attività svolta dal praticante.

Il periodo di tirocinio forense ha la durata minima di tre anni. Il praticante è tenuto a frequentare il corso di applicazione forense che è organizzato, in una o più sedi del distretto della Corte di appello, dai Consigli dell'ordine in collaborazione fra loro e con l'Università; è tenuto altresì a frequentare assiduamente lo studio di un avvocato iscritto, ad assistere, sotto la guida dello stesso, alle udienze civili, penali e amministrative, a prendere conoscenza di tutti gli uffici giudiziari, a fare ricerche di dottrina e di giurisprudenza e ad esercitarsi nella compilazione di ogni possibile atto di parte, sia giudiziale che stragiudiziale.

Dopo il primo anno di tirocinio, i praticanti sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, il patrocinio davanti ai conciliatori ed ai pretori del circondario di appartenenza. L'esercizio del patrocinio è subordinato alla pronuncia del giuramento di cui al sesto comma dell'articolo 9.

ART. 39.

(*Certificato di compiuta pratica*).

Il Consiglio dell'Ordine, durante lo svolgimento del tirocinio, ne accerta nei modi opportuni il regolare svolgimento e alla fine del periodo minimo di tre anni,

rilascia agli interessati, su loro domanda, un certificato di compiuta pratica costituente titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione.

La domanda deve essere corredata dalla attestazione di frequenza al corso di applicazione forense organizzato dal Consiglio dell'Ordine e da un attestato di avvenuto tirocinio rilasciato dall'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Le cancellerie degli uffici giudiziari debbono istituire un registro di presenze che i praticanti sono tenuti a firmare ogni qual volta assistono alle udienze.

Se non risulta che il tirocinio sia sufficiente, il Consiglio dispone la prosecuzione della pratica per un periodo non superiore a due anni.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide nel merito.

In pendenza della decisione del Consiglio nazionale forense, il praticante ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

ART. 40.

(*Esame di abilitazione*).

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto ogni anno dal Consiglio nazionale forense con apposita deliberazione. Esso è unico per tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di corte di appello.

Le commissioni distrettuali sono nominate dal Consiglio nazionale forense e sono composte da sette membri effettivi e da sette supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti debbono essere docenti universitari di discipline giuridiche nelle università e designati dal Consiglio nazionale universitario. I membri avvocati devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni e ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La presidenza e la vice presidenza vengono assunte dai membri più anziani di iscrizione nell'albo speciale delle magistrature superiori.

Ciascuna commissione esaminatrice delibera, previo controllo dei titoli, sulla ammissione agli esami dei praticanti che ne abbiano fatto domanda. Contro la deliberazione che neghi l'ammissione il candidato può ricorrere nel termine di dieci giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense. In pendenza della decisione, egli ha diritto di essere ammesso a sostenere l'esame sotto condizione. Decade dal diritto di ammissione all'esame di abilitazione colui che, dopo aver compiuto il tirocinio ed aver ottenuto il certificato di compiuta pratica, abbia lasciato trascorrere cinque anni senza sostenere l'esame.

Il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame soltanto nel distretto nella cui circoscrizione è stato iscritto e ha esercitato la pratica negli ultimi due anni, salvo che dimostri la sussistenza di giustificati motivi e previo nulla osta da parte dell'Ordine cui è iscritto.

Colui che abbia superato l'esame di abilitazione può iscriversi soltanto nell'albo di un ordine circondariale compreso nel distretto in cui abbia sostenuto l'esame, se non siano trascorsi almeno due anni dall'esame stesso.

ART. 41.

(*Prove d'esame*).

L'esame di abilitazione consta di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte si svolgono in sessioni della durata di sette ore, e consistono nello svolgimento di temi dettati dal Consiglio nazionale forense ed aventi per oggetto la redazione di un atto giudiziario di parte in relazione ad una fattispecie che presupponga conoscenze sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.

La prima prova può vertere sulle seguenti materie: diritto civile e del lavoro, diritto amministrativo, procedura civile. La seconda prova può vertere sul-

le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale.

Gli elaborati delle prove scritte non devono essere identificabili prima della chiusura dei lavori di correzione degli scritti da parte della commissione.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio medio di almeno sei decimi.

La prova orale è pubblica e consiste:

a) nell'illustrazione delle soluzioni e delle motivazioni adottate dal candidato nelle prove scritte;

b) nella discussione di questioni proposte al candidato nelle materie seguenti: diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale.

Supera l'esame di abilitazione professionale il candidato che, essendo stato ammesso alle prove orali, consegua una votazione complessiva di almeno 6/10 in ogni materia.

Le norme regolamentari per la garanzia della segretezza nelle prove scritte e per lo svolgimento uniforme degli esami in tutti i distretti della Repubblica sono emanate dal Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

ART. 42.

(*Il procedimento disciplinare*).

Costituiscono oggetto del potere disciplinare le infrazioni alle regole di condotta dell'articolo 9 della presente legge.

In ogni fase del procedimento disciplinare il Consiglio dell'ordine circondariale forense ha facoltà di chiedere, anche tramite il Procuratore della Repubblica, informazioni ed accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado deve dare immediata comunicazione all'ordine forense, cui l'avvocato o il praticante è iscritto, dei procedimenti penali in corso contro di lui affinché il Consiglio dell'ordine possa valutare l'opportunità di sospendere l'eventuale provvedimento disciplinare in attesa della pronuncia giudiziaria definitiva, salvi i provvedimenti cautelari.

L'autorità giudiziaria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione all'ordine forense competente di ogni provvedimento giudiziale, anche non definitivo, che a norma della presente legge possa dar luogo a procedimento disciplinare.

ART. 43.

(*Regole sulla competenza, sull'astensione e sulla ricusazione*).

La competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell'ordine forense cui l'incolpato è iscritto, ovvero a quello del luogo nel quale è stata commessa la infrazione disciplinare.

La competenza si determina in base al criterio della prevenzione.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine, la competenza a procedere è del Consiglio dell'ordine forense avente sede nel capoluogo del distretto.

Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto, la competenza a procedere è del Consiglio dell'ordine distrettuale più vicino.

Se l'incolpato è componente del Consiglio nazionale forense la competenza è del Consiglio nazionale forense.

Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'astensione e sulla ricusazione stabilite dal codice di procedura penale.

ART. 44.

(*Apertura del procedimento*).

Il Consiglio dell'ordine può aprire procedimento disciplinare d'ufficio, su dirette

informazioni, su denuncia, su ricorso dell'interessato, su autoreclamo o su segnalazione dell'autorità giudiziaria.

Il procedimento è preceduto da un'indagine preliminare riservata, per la quale il Consiglio incarica uno dei consiglieri.

Esperita l'indagine preliminare, il Consiglio, udito il consigliere che ha compiuto l'indagine, può deliberare, con provvedimento motivato, l'archiviazione degli atti per non luogo a procedere ovvero dichiarare aperto il procedimento disciplinare.

Se il procedimento disciplinare viene dichiarato aperto, il Consiglio formula gli addebiti e nomina un consigliere relatore, che può essere anche il consigliere che ha proceduto all'indagine preliminare.

La delibera di apertura del procedimento deve essere comunicata all'incolpato, nonché alla associazione e alla società professionale forense di cui faccia eventualmente parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'incolpato deve essere concesso un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione dell'avviso per proporre eventuale difesa scritta. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti e degli addebiti specifici per i quali il procedimento è stato iniziato.

Se il fatto è stato commesso in circoscrizione diversa da quella dell'ordine cui appartiene l'incolpato, l'apertura del procedimento deve essere comunicata anche all'ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto, affinché il suo presidente possa far pervenire, fino al momento dell'udienza, le osservazioni scritte del Consiglio.

Il procedimento disciplinare è articolato in una fase istruttoria e in una successiva ed eventuale fase dibattimentale.

ART. 45.

(*Fase istruttoria*).

La fase istruttoria del procedimento disciplinare non deve durare più di un anno dalla data in cui è stata dichiarata l'apertura.

L'istruzione viene effettuata dal relatore eseguendo tutte le indagini che il Consiglio ritenga opportune e prendendo atto delle difese scritte prodotte dall'incolpato e dal suo eventuale difensore.

Al termine dell'istruzione il Consiglio può deliberare il proscioglimento dell'incolpato oppure il suo rinvio al dibattimento. Tanto nel primo quanto nel secondo caso il relativo provvedimento motivato deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato.

Entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso l'incolpato può chiedere che, malgrado l'avvenuto proscioglimento, si proceda alla fase dibattimentale.

ART. 46.

(*Dibattimento*).

Il dibattimento si svolge davanti al Consiglio dell'ordine sotto la presidenza del presidente del Consiglio o, in sua assenza, del vice presidente o del consigliere anziano.

Durante tutto il dibattimento la composizione del collegio non può essere mutata. Le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario del Consiglio dell'ordine o da altro consigliere nominato dal presidente.

L'udienza dibattimentale è fissata dal presidente del Consiglio dell'ordine e di essa deve darsi comunicazione all'incolpato ed al pubblico ministero, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L'incolpato può difendersi personalmente o con l'ausilio di avvocato. Se l'accusato, senza giustificato motivo, non compare in udienza, si procede in sua assenza.

Dopo la relazione e l'eventuale assunzione di prove in udienza, hanno la parola l'accusato o il suo difensore.

Il dispositivo viene letto dal presidente in udienza e reso pubblico mediante deposito nella segreteria del Consiglio dell'ordine.

ART. 47.

(*Mezzi di prova*).

Il Consiglio dell'ordine in sede disciplinare ha pieni poteri istruttori per la ricerca della verità.

Ai testimoni ed ai consulenti tecnici si applicano, in quanto compatibili, le relative norme del codice di procedura penale.

Prima di deporre, i testimoni ed i consulenti tecnici sono tenuti a pronunciare la formula: « Consapevole della funzione che sono chiamato ad esercitare, mi impegno a rispondere con assoluta sincerità alle domande che mi verranno poste ».

ART. 48.

(*Decisione del procedimento*).

La decisione del procedimento disciplinare deve essere stesa per iscritto e deve contenere:

a) gli estremi degli addebiti;

b) i motivi in fatto e in diritto del dispositivo;

c) il dispositivo pronunciato in udienza pubblica.

La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il presidente non ritenga di stenderla personalmente o di affidarla ad altro membro del collegio.

La decisione, munita delle firme del presidente del collegio, del segretario e del relatore deve essere depositata nella segreteria dell'Ordine forense entro trenta giorni dalla pronuncia in udienza del dispositivo.

ART. 49.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le sanzioni disciplinari che il collegio può irrogare sono:

1) il richiamo;

2) la censura;

3) la sospensione dall'esercizio della professione o del praticantato;

4) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

ART. 50.

(*Richiamo*).

Il richiamo consiste nell'invito all'incolpato, rivolto dal Consiglio o dal Presidente, all'uopo delegato, a non più commettere la mancanza addebitatagli ed alla rigorosa osservanza della deontologia professionale.

Esso si applica in caso di mancanza lieve e scusabile.

ART. 51.

(*Censura*).

La censura consiste in un biasimo formale per l'infrazione accertata.

Essa si applica nei casi in cui la scarsa rilevanza del fatto, la lievità della colpa, i precedenti e il comportamento successivo dell'incolpato concorrano nel far ritenere che l'incolpato si asterrà dal commettere ulteriori mancanze.

Il provvedimento è comunicato all'incolpato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 52.

(*Sospensione*).

La sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato; essa non può essere di durata inferiore a due mesi o superiore a due anni e si applica nei casi in cui le mancanze commesse siano gravi.

La sanzione della sospensione comporta, oltre l'annotazione di cui al precedente articolo 31, la preclusione dell'esercizio professionale per tutta la sua durata ed impedisce il trasferimento o l'iscrizione ad

altro Ordine forense. Di essa va data notizia a tutti gli Ordini forensi circondariali, al Consiglio nazionale forense, alla Cassa nazionale di previdenza ed ai capi degli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello.

ART. 53.

(*Sospensione cautelare*).

Il Consiglio dell'Ordine può decidere, con delibera presa in camera di consiglio, la sospensione cautelare dell'avvocato o del praticante nei seguenti casi:

a) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento di interdizione o di inabilitazione e l'autorità giudiziaria competente abbia nominato un tutore o un curatore provvisorio;

b) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento penale particolarmente grave;

c) quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento disciplinare, ancorché sospeso, di particolare gravità.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente la sospensione cautelare dura fino ad un anno, ma può essere rinnovata.

Se in un giudizio disciplinare viene irrogata la sospensione dall'esercizio della professione o dal praticantato, nella durata della sanzione viene computato anche il periodo della sospensione cautelare.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata se l'interessato non sia stato previamente invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esporre oralmente o per iscritto, entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione, le sue osservazioni.

La sospensione cautelare deve essere revocata se vengono meno le ragioni che l'hanno provocata. Ove non provveda di ufficio, il Consiglio dell'Ordine deve dichiarare la revoca della misura cautelare entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

ART. 54.

(*Radiazione*).

La radiazione consiste nella esclusione dell'avvocato o del praticante dall'Ordine forense e nella corrispondente cancellazione definitiva dall'albo, dagli elenchi annessi o dal registro dei praticanti.

Essa si applica nei casi in cui la mancanza o le mancanze commesse siano gravissime.

La radiazione impedisce la iscrizione ad altro albo o registro professionale forense.

La radiazione può essere pronunziata nei confronti degli iscritti che, con sentenza passata in giudicato:

a) siano condannati per un delitto non colposo punito dalla legge con la reclusione, sola o congiunta con altra pena, superiore nel massimo a tre anni;

b) siano condannati all'interdizione dai pubblici uffici o anche solo dalla professione per una durata superiore a due anni.

ART. 55.

(*Rapporti col giudizio penale*).

Se nel fatto costituente oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli estremi di un reato, il procedimento deve essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

In ogni caso l'avvocato o il praticante che sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, deve subire procedimento disciplinare per il fatto che ha costituito oggetto di imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Al procedimento disciplinare di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del codice di procedura penale sulla autorità del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi.

ART. 56.

(*Ricorsi contro le decisioni disciplinari*).

Contro le decisioni in materia disciplinare l'incolpato può ricorrere, personalmente, al consiglio nazionale forense.

Il termine per il deposito del ricorso nella segreteria del consiglio nazionale forense è di venti giorni dal ricevimento del testo della decisione.

Copia del ricorso deve essere comunicata, nello stesso termine, al consiglio dell'ordine circondariale che ha emesso la decisione.

Il ricorso può essere fondato su motivi di legittimità o anche di merito ed ha effetto sospensivo nei confronti della decisione.

Le decisioni del consiglio nazionale forense sono rese pubbliche mediante deposito nella segreteria. Questa provvede entro venti giorni a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia del testo integrale ai ricorrenti e al presidente del consiglio dell'ordine circondariale che ha emesso la decisione impugnata.

ART. 57.

(*Partecipazione del Procuratore generale*).

Alle udienze del Consiglio nazionale forense può partecipare il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Egli deve partecipare nei seguenti casi:

a) quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero;

b) quando il ricorso concerne un provvedimento di radiazione;

c) quando il ricorso concerne le iscrizioni o le cancellazioni dall'Albo speciale;

d) in caso di reiscrizione, dopo la radiazione;

e) in tutti i procedimenti in cui il Consiglio nazionale debba decidere in materia di ricusazioni;

f) quando il Consiglio nazionale forense esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.

ART. 58.

(*Ricorso per Cassazione*).

Contro la decisione del Consiglio nazionale forense l'interessato e il Procuratore generale possono proporre ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione alle Sezioni unite civili della suprema Corte di cassazione per soli motivi di legittimità.

Il ricorso deve essere notificato alle controparti e quando proposto dall'incolpato, deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato all'esercizio dinanzi alle magistrature superiori munito di procura; deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione.

ART. 59.

(*Prescrizione*).

Le infrazioni disciplinari si prescrivono in cinque anni.

Per la decorrenza del termine e la interruzione del corso della prescrizione si applicano per analogia gli articoli 158, 160 e 161 del codice penale.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di pendenza di giudizio penale e per tutta la durata di esso.

ART. 60.

(*Revisione delle decisioni disciplinari*).

Contro le decisioni in materia disciplinare divenute definitive, l'interessato può proporre istanza per revisione al Consiglio nazionale forense.

Il giudizio di revisione è ammesso nei casi, nei termini e nei modi previsti dal codice di procedura penale, in quanto applicabili.

L'istanza per revisione deve essere depositata nella segreteria del Consiglio nazionale forense e deve essere comunicata al Consiglio dell'ordine forense circondariale che ha pronunziato la decisione diventata definitiva e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

TITOLO V

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 61.

(Compiti del Consiglio nazionale forense).

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma ed è composto dagli avvocati eletti, uno per ciascun distretto di Corte di appello, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 23.

Il Consiglio nazionale forense assolve i compiti ed espleta le funzioni indicate all'articolo 2 ed inoltre:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di tenuta dell'albo, del registro dei praticanti e di uso del titolo professionale, nonché in materia disciplinare ed elettorale;

b) scioglie il Consiglio dell'ordine nei casi previsti dall'articolo 30;

c) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei consigli a norma dell'articolo 36;

d) delibera nelle materie previste dall'articolo 62;

e) decide sui conflitti di competenza tra i consigli degli ordini circondariali;

f) tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

g) deve dare parere sui disegni di legge e regolamenti concernenti la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

h) indìce periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

i) rappresenta l'ordine nelle manifestazioni culturali nazionali ed internazionali;

l) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

m) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale e cura la pubblicazione di bollettini e notiziari;

n) promuove la risoluzione delle questioni professionali di carattere collettivo e la attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'ordine;

o) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

ART. 62.

(*Durata e funzionamento del consiglio*).

Il Consiglio nazionale forense dura in carica tre anni. Il componente che senza giustificato motivo non partecipi alle sedute per tre volte consecutive decade dall'ufficio.

In caso di decadenza, decesso, dimissioni, cancellazione o radiazione di un suo componente, il consiglio proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia riportato tra i non eletti il maggior numero di voti. Nel caso che non sia possibile procedere a sostituzioni, il consiglio convoca per elezioni suppletive l'assemblea distrettuale competente.

Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un segretario e un tesoriere, nonché uno o due vice presidenti e un vice segretario.

Le riunioni del consiglio sono indette periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, od a pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione di almeno 14 componenti, ma per l'elezione del presidente e delle altre cariche occorre la presenza della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Alla tenuta dell'albo speciale delle giurisdizioni superiori il consiglio delega un comitato di tre suoi componenti. Contro i provvedimenti del comitato è ammesso ricorso al consiglio stesso, che giudica senza la presenza dei componenti che hanno partecipato alla emanazione dei provvedimenti impugnati.

ART. 63.

(*Gestione finanziaria*).

La gestione finanziaria dell'ordine e l'amministrazione dello stesso spettano al consiglio, che discute ed approva annualmente, in adunanza generale, il conto consuntivo e il bilancio preventivo. I due documenti devono essere comunicati, entro venti giorni dall'approvazione, agli ordini circondariali forensi per l'affissione nei rispettivi albi esterni.

Per provvedere alle spese di gestione del Consiglio nazionale forense, il Consiglio:

a) delibera l'ammontare del contributo ordinario annuo dovuto al Consiglio nazionale forense da tutti gli iscritti agli ordini circondariali forensi e fissa il termine entro il quale gli ordini circondariali sono tenuti a versare al tesoriere del Consiglio nazionale i contributi riscossi a questo titolo;

b) fissa un contributo annuo uguale per tutti gli iscritti al solo albo speciale della magistratura superiore, la quale può aggiungere, su delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un supplemento straordinario per l'anno in corso.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ordine si osservano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 64.

(*Ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio*).

Le decisioni del Consiglio nazionale forense, in materia disciplinare o di tenuta dell'albo, sottoscritte dal presidente, dal segretario e dal relatore debbono essere depositate nella segreteria del consiglio entro trenta giorni dalla pronunzia in udienza del dispositivo.

Entro venti giorni dal deposito, copia del testo della delibera deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, al suo eventuale difensore, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato, ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Contro tali decisioni possono ricorrere alle sezioni unite civile della Corte di cassazione, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla ricezione, l'interessato, il consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Copia del ricorso deve essere comunicata dal ricorrente al Consiglio nazionale forense ed alle parti cui deve essere comunicato il provvedimento impugnato.

Il ricorso alle sezioni unite della cassazione non ha effetto sospensivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite, con delibera presa in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

Nel caso di annullamento con rinvio, il Consiglio nazionale forense deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

ART. 65.

(*Unione delle Curie*).

I presidenti dei Consigli dell'ordine aventi sede nei capoluoghi dei distretti di Corte di appello ed un delegato eletto

dagli altri Consigli dell'ordine per ciascun distretto costituiscono l'Unione delle Curie.

L'Unione delle Curie svolge attività di consultazione, di promozione e di iniziativa, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa di previdenza, per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici degli avvocati.

I presidenti dei Consigli dell'ordine possono anche associarsi in sede distrettuale o interdistrettuale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 66.

(Incompatibilità).

Possono conseguire l'iscrizione all'albo degli avvocati coloro che, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, non sono iscritti all'albo professionale per incompatibilità derivante dalla qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici, quando sia venuta meno la causa di incompatibilità per effetto della cessazione dal servizio e sempreché sussistano i requisiti di cui all'articolo 11.

ART. 67.

(Procuratori legali e praticanti).

I procuratori legali iscritti nell'albo al momento di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto all'albo degli avvocati con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori.

I praticanti procuratori proseguono nel tirocinio ai fini dell'esame di abilitazione secondo le modalità fissate dalla presente legge.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea anteriormente all'entrata

in vigore della presente legge senza avere superato gli esami nelle materie indicate dall'articolo 36 devono sostenere un colloquio nelle materie anzidette ed escluse dai loro piani di studio con i componenti del Consiglio dell'ordine al quale compete il giudizio di idoneità.

ART. 68.

(*Patrocinatori legali*).

È soppressa l'attività di patrocinatore legale.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitati all'esercizio di detta attività nei limiti delle precedenti disposizioni sono iscritti in un elenco ad esaurimento annesso all'albo.

ART. 69.

(*Tariffe*).

Fino a che il Ministro di grazia e giustizia non provvederà ad approvare le nuove tariffe professionali si applica la tariffa vigente alla data di entrata in vigare della presente legge.

I diritti di procuratore previsti dall'ordinamento anteriore alla presente legge sono dovuti in aggiunta agli onorari stabiliti per le prestazioni di assistenza e difesa.

ART. 70.

(*Tasse di concessione governativa*).

L'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, nell'albo degli avvocati e nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori è soggetta al pagamento delle tasse di concessione governativa previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Le tasse di cui sopra sono altresì dovute nei casi di trasferimento da un ordine all'altro e di reiscrizione nel registro o negli albi.

ART. 71.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*